

II VERBALE DI ACCORDO SINDACALE di II LIVELLO

Oggi 21 ottobre 2024 in Cornaredo (MI), presso la Sede Legale della AZIENDA FARMACIA COMUNALE sita in Cornaredo (Mi) via Ponti 29, c.f. 11758500158,

si sono riuniti:

AZIENDA FARMACIA COMUNALE. rappresentata dal Presidente del consiglio di amministrazione avv. Paolo Colombo con l'assistenza del consulente aziendale, dott. Muliari Gianmarco :

e

le OO.SS. FILCAMS CGIL LOMBARDIA rappresentata dal sig. Lorenzo Masili

è stato sottoscritto il presente accordo aziendale per la determinazione del Premio di Risultato per il biennio 2024-2025, relativo al personale dipendente delle due sedi farmaceutiche in forza presso AZIENDA FARMACIA COMUNALE che applica il CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE ASSOFARM.

Premesso che

1. Dopo un ampio e approfondito dibattito, le parti hanno definito l'accordo concernente il Premio di Risultato del periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2025, per i lavoratori occupati nelle due sedi farmaceutiche gestite da AZIENDA FARMACIA COMUNALE, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 51 (contrattazione di secondo livello) e dall'art.56 del CCNL di appartenenza (erogazione di incentivi individuali, correlati alla qualità, efficienza e produttività) con riferimento alle linee di servizio svolte nell'ambito del territorio del Comune di Cornaredo
2. Le Parti concordano sulla necessità di consolidare un sistema di relazioni industriali che consenta un comune coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi necessari a mantenere e incrementare la qualità, la produttività e l'efficienza del servizio.
3. la dotazione del fondo da dedicare al PDR risente dell'estensione della applicazione del Patto/Legge di Stabilità, dettato dalla normativa vigente in ordine alla finanza pubblica, anche nei confronti delle società controllate e partecipate dai Comuni.
4. Al fine di promuovere il benessere lavorativo del personale in forza in via sperimentale per il solo periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 è intenzione delle parti introdurre la disciplina del ticket mensa

Tutto ciò premesso le parti concordano il seguente:

ACCORDO DI SECONDO LIVELLO

ART. 1 PREMIO DI PRODUTTIVITA'

come evidenziato in premessa, le parti concordano di introdurre un sistema di retribuzione variabile, le cui quote saranno corrisposte al raggiungimento e/o superamento degli obiettivi annuali definiti, al fine di un coinvolgimento di tutto il personale, per lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Le Parti riconoscono l'opportunità che il PDR si riferisca a parametri di Economicità, Efficienza, Produttività e Qualità del servizio reso alla cittadinanza del Comune di Cornaredo e a tal fine sono stati individuati i parametri in grado di comporre gli indici di erogazione del PDR per i prossimi tre anni in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, che saranno a miglioramento della precedente situazione.

A. OBIETTIVI e INDICATORI

L'importo spettante a titolo di Premio di Risultato sarà individuato sulla base dell'andamento nell'anno di riferimento degli obiettivi di seguito illustrati.

B. OBIETTIVI DI EFFICIENZA e PRODUTTIVITA':

Sono obiettivi di fondamentale importanza per AZIENDA FARMACIA COMUNALE seguenti obiettivi: -

- **1. Produttività.** Obiettivo di fatturato: il fatturato dell'Azienda per gli anni 2024 e 2025 deve essere pari o superiore a quello realizzato nell'anno 2023 (al netto delle remunerazioni aggiuntive e dei proventi straordinari erogati da Regione Lombardia);
- **2 Redditività.** Obiettivo di MOL: l'azienda deve conseguire un risultato economico con un Margine Operativo Lordo (dato dalla differenza tra il fatturato e il costo del venduto) uguale o superiore al 31,50% del fatturato;
- **standard di servizio:** mantenimento degli standard di servizio attraverso la costante partecipazione dei dipendenti agli incarichi assegnati e alla disponibilità a organizzare la prestazione lavorativa su turni di lavoro multi periodali, aderire a iniziative di promozione della salute anche in partecipazione con l'amministrazione comunale, attivare nuove linee di servizio a favore del benessere degli utenti e della cittadinanza

C. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo di osservazione ai fini della maturazione del premio di produzione sarà il seguente:

1. per l'anno 2024: dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
2. per l'anno 2025: dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

D. SOGGETTI DESTINATARI

L'erogazione del PDR risultante sarà effettuata a tutti i dipendenti, che hanno prestato la loro attività lavorativa nel periodo di riferimento, assunti sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato, con rapporto di lavoro sia a tempo pieno sia part-time. Condizione di accesso al sistema premiante è la presenza in servizio effettivo superiore ai 120 giorni/anno considerando a tale effetto le assenze per infortuni, permessi sindacali, ferie, maternità obbligatoria.

Per coloro che saranno assunti nell'anno di riferimento, la quota fissa del premio sarà riparametrata in base ai mesi di effettivo servizio effettuate, purché superiori ai 120 giorni effettivi di presenza (condizione di accesso), e sarà considerata la frazione superiore al 15° giorno, come mese intero.

Per i dipendenti con contratto part-time l'importo del PDR sarà erogato in proporzione alle ore individualmente lavorate nell'anno di riferimento.

E. MASSA SALARIALE EROGABILE (MSE) PER IL PERIODO OGGETTO DELL'ACCORDO

L'importo massimo, erogabile annualmente a titolo di Premio di Risultato, per gli anni 2024 e 2025 non potrà superare il valore complessivo di €. 19.969,32 (salario di produttività anno 2013) e sarà commisurato individualmente nel limite massimo di una mensilità lorda secondo la retribuzione in essere al 31/12/2023 riproporzionato secondo il tetto massimo di spesa (massa salariale complessiva)

F. DECORRENZA E DURATA

In coerenza con il dettato contrattuale, il presente accordo ha durata biennale, per gli anni 2024 e 2025. Le somme sopra concordate saranno erogate in un'unica soluzione unitamente alle competenze del mese di ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

G. CARATTERISTICHE DEL PREMIO

Gli importi del Premio di risultato saranno erogati sotto forma di "una tantum", non avranno riflessi diretti o indiretti su alcun istituto legale e contrattuale e, ai sensi del comma 2

dell'art.2120 del Codice civile, non saranno utilmente computati ai fini del trattamento di fine rapporto.

Considerate le sue finalità e gli obiettivi con esso perseguiti, volti a garantire l'aumento di efficienza, produttività e qualità aziendale, al Premio di Risultato Aziendale risulta applicabile il regime contributivo di tassazione agevolata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 182-190 della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015) e successive modificazioni e integrazioni.

Le parti concordano che, essendo il presente premio riconosciuto quale condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto in materia dal CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE ASSOFARM deve ritenersi integralmente sostitutivo e comprensivo di quanto accordato dal suddetto CCNL a titolo di compenso di produttività.

ART. 2 TICKET MENSA

come evidenziato in premessa, le parti concordano di introdurre in via sperimentale per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, in sostituzione di quanto previsto dall'art 28 del ccnl quale norma di miglior favore, il diritto alla erogazione di ticket mensa di carattere elettronico del valore giornaliero pari a €. 6,50. L'erogazione verrà computata su base mensile in base all'effettiva presenza di ciascun lavoratore che assicuri la prestazione lavorativa per almeno 6 ore giornaliere.

ART. 3 CLAUSOLE FINALI

Le Parti riconoscono, che le caratteristiche del PDR, di cui al presente accordo, sono conformi a quanto previsto dal CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE ASSOFARM, e da quanto previsto dalla Legge di Stabilità n.208 del 2015, dal DM 25/03/2016 e dalla legge 232/2016.

Letto, confermato, sottoscritto

Per AZIENDA FARMACIA COMUNALE.

Per le OO.SS.

FILCAMS CGIL LOMBARDIA
